

ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1994, N. 18 E S.M.I. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI ART. 16, COMMI 2,3 E 4

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative sociali ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) così come definite dalla l. 381/1991 regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione dei settori esclusi o limitati elencati nell'Allegato B.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al soggetto beneficiario richiedente subentri un altro, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il nuovo soggetto beneficiario potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto da Finpiemonte S.p.A.

Non è ammesso il mantenimento dei benefici di legge al soggetto beneficiario che incorpori un altro soggetto beneficiario prima dell'approvazione della rendicontazione relativa alle domande di agevolazione che i due soggetti singolarmente hanno presentato, tenuto conto che occorre mantenere i requisiti che sono stati valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui al successivo paragrafo 8.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) essere finanziariamente sani e con solide prospettive di sviluppo; sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una perdita d'esercizio e che non abbiano effettuato il ripianamento della medesima prima della presentazione della domanda, ad eccezione:
 - dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, come definiti dal successivo paragrafo 3, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale, di cui al successivo paragrafo 8, dimostrando di aver utilizzato gli interventi del presente programma per migliorare o stabilizzare positivamente il loro risultato d'esercizio, fatturato e patrimonio;
 - dei soggetti beneficiari la cui perdita di esercizio è stata determinata dal ritardo dei pagamenti per le loro prestazioni effettuate a favore della Pubblica Amministrazione;

- b) essere attivi alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi alla data della domanda finalizzate agli interventi previsti dal successivo paragrafo 6, qualora si rilevi che gli investimenti, oggetto della domanda, siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o qualora gli investimenti oggetto della domanda non superino Euro 25.000,00. Per i predetti soggetti beneficiari inattivi l'iscrizione all'albo regionale predetto sarà dimostrato alla data di presentazione del rendiconto finale di cui al successivo paragrafo 8.

Per le società cooperative sociali di produzione lavoro nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della l. 142/2001 e s.m.i., si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e accordi territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

- a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione iscritti alla sezione B dell'albo regionale, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i soggetti che presentano domanda entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione. Per i soggetti di nuova costituzione sono ammesse anche le spese per investimenti effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione;
- b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale in Piemonte nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e

conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale.

Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

- giovani tra i 18 ed i 35 anni,
- lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore”, lavoratori che si trovano in CIG in deroga a zero ore, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi,
- persone che si trovano in stato di disoccupazione e regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego territorialmente competente,
- emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni,
- lavoratori posti in mobilità ai sensi della vigente normativa, lavoratori con contratti di somministrazione, lavoratori con contratto a progetto,
- donne,
- persone inserite in un programma di protezione sociale, la cui condizione sia documentata da una lettera di un ente inserito nella seconda sezione del registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati,
- persone accolte dai centri anti violenza di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale del 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri Antiviolenza con case rifugio),
- persone con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Sono equiparati ad incremento occupazionale i contratti di apprendistato per i quali, alla data della loro scadenza, il soggetto beneficiario non si avvale della facoltà di recesso come previsto dalla vigente normativa in materia di apprendistato.

4. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada); gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
- b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio delle attività; gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
- c) realizzazione di spese in conto gestione;
- d) acquisizione del titolo di concessione di servizio.

4BIS. OBIETTIVI: INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

L’agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell’aumento di capitale deliberato, attuato, erogato dalle banche convenzionate con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- 70% fondi regionali a tasso zero;
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato.

b) ambiti non prioritari d'intervento:

- 50% fondi regionali a tasso zero;
- 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

Le domande possono essere presentate per un importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 400.000,00 quindi l'intervento regionale non può superare l'importo di Euro 280.000,00.

Per i soggetti beneficiari aventi, alla data della domanda, più di 250¹ dipendenti si prevede un importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 500.000,00 quindi l'intervento regionale non può superare l'importo di Euro 350.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 6 anni, di cui uno di pre-ammortamento. Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate, composte di capitale e interessi bancari, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Il prestito partecipativo viene concesso ai soggetti beneficiari, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000,00 a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l'aumento di capitale;
- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione con l'indicazione dei tempi, dei criteri e delle sue modalità attuative e
prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione.

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- le tipologie di spese considerate ammissibili sono quelle previste nel successivo paragrafo 6 e possono far riferimento a spese finanziate anche con altre agevolazioni pubbliche, sono escluse le spese in conto gestione;
- l'importo complessivo del programma di investimenti deve essere pari almeno alla quota regionale del finanziamento erogato;
- gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dalla data del predetto verbale di assemblea.

L'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell'istruttoria bancaria.

Al termine del programma, i soggetti beneficiari dovranno fornire a Finpiemonte S.p.A. la seguente documentazione:

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. (cfr. i criteri di calcolo riportati nell'appendice al suddetto D.M. del 18.04.2005).

- per le società cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo anno precedente la rendicontazione;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte S.p.A. comprovante la realizzazione del programma di investimento.

Dopo 48 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento, i soggetti beneficiari dovranno fornire a Finpiemonte S.p.A. la seguente documentazione:

- prospetto che attesti il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura, di crediti e di quote di ingresso per nuovi soci fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni. Sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati mediante:

- i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori;
- i conferimenti di capitale sociale dovuti ad incorporazione da parte del soggetto beneficiario di un'altra società cooperativa;
- i conferimenti di capitale sociale risultanti da fusione tra due società cooperative o due consorzi di società cooperative.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Comitato tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l'invalidità della domanda):

- titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;
- completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:
 - descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione ed i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc.) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;
 - documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);
 - per i finanziamenti agevolati con richiesta maggiore di Euro 100.000,00, il soggetto beneficiario deve dimostrare, alla data della domanda, un ammontare di patrimonio netto almeno pari al 10% del finanziamento richiesto;
 - copia del titolo di possesso dei locali, sede interessata all'intervento (nel caso di investimenti immobiliari e produttivi), che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 7;
 - copia del titolo di concessione del servizio che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 7;
 - copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande; per i soggetti beneficiari di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente;
 - copia del Regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare

riferimento alla posizione del socio lavoratore”, con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente;

- per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, l’indicazione, tramite apposita dichiarazione, dei trattamenti economici e normativi applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, non inferiori a quelli risultanti dai CCNL Nazionali e accordi territoriali con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 DL. 248/07 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all’obiettivo indicato in domanda e all’attività svolta;
- ammissibilità e congruità dei costi dichiarati rispetto alla dimensione del soggetto beneficiario, al progetto presentato, ai valori di mercato e alla capacità di restituzione del prestito;
- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all’aumento occupazionale di cui alla lettera b) del paragrafo 3;
- per i soggetti beneficiari non di nuova costituzione valutazione del valore della produzione, patrimonio e risultato d’esercizio conseguito nel biennio precedente la data della domanda rispetto all’ammontare del finanziamento richiesto.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che si intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 6 anni di cui un anno di preammortamento):

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada);
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione finalizzate alle opere murarie o alle ristrutturazioni;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 anni senza preammortamento):

- e) acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per 10 anni all’utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del Territorio. E’ possibile autorizzare lo svincolo dell’immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato;

- f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione finalizzate alle opere murarie o alle ristrutturazioni per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono ammissibili le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario; non è ammissibile la spesa per avviamento commerciale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di parentela in linea retta e cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse le consulenze (sono compresi i contratti di affitto e di vendita degli immobili) affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato (quali: società partecipate dal legale rappresentante o amministratore unico).

In merito alla cointeressenza fa eccezione rispetto a quanto sopra previsto:

il Consorzio sociale può affidare la realizzazione di spese e di consulenze a società consorziate che prevedano le attività, oggetto delle medesime, nei loro statuti;

le società cooperative sociali possono affidare la realizzazione di spese e di consulenze ai Consorzi, a cui partecipano, che prevedano le attività, oggetto delle medesime, nei loro statuti.

Spese in conto gestione relative a:

- materie prime,
- semilavorati,
- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
- spese per locazione immobili dove si esercita l'attività; il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 6,
- spese per formazione e qualificazione del personale,

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

Le consulenze devono essere fornite da:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese,
- enti pubblici e privati con personalità giuridica,
- enti privati costituiti con atto pubblico,
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione e qualificazione del personale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente, da enti qualificati o dai centri di consulenza tecnica accreditati, di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".

Spesa per il titolo di concessione del servizio relativa a:

- canone, tariffa.

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 4.

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **70%** fondi regionali a tasso zero;
- **30%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 280.000,00 per tutti gli obiettivi fatta eccezione per la realizzazione di spese in conto gestione per cui è previsto un intervento regionale pari ad Euro 70.000,00. Le domande potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 400.000,00; per la realizzazione delle spese in conto gestione l'importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) è pari ad Euro 100.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima:

- di 10 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e per il titolo di concessione del servizio;
- di 6 anni (senza preammortamento) per gli investimenti produttivi;
- di 4 anni (senza preammortamento) per la realizzazione di spese in conto gestione.

Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

8. PROCEDURE

La domanda di finanziamento deve essere:

- compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis" ed inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info;
- confermata da due originali cartacei (uno per le banche), sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredati da tutti gli allegati obbligatori;
- la documentazione cartacea dovrà essere spedita, esclusivamente tramite posta A/R o posta certificata, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico;
- la domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.
- Il Comitato tecnico di valutazione, istituito presso Finpiemonte S.p.A., ha il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici della legge regionale 18/1994 e s.m.i. e sull'ammissibilità delle spese.
- Il parere è espresso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Comitato tecnico di valutazione, entro i termini previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. in materia di reiezione delle domande.
- **L'erogazione del finanziamento** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del programma da parte del Comitato tecnico di valutazione e della Banca prescelta.

Le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato di valutazione.

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti e tutte le spese previste dal presente programma coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza:

- **Per i beni usati**, perizia asseverata che comprovi le spese sostenute, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it; la perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.
- **Per i beni nuovi**, il soggetto beneficiario dovrà produrre:
 - il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
 - una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione degli investimenti effettuati.
- **Per la realizzazione delle spese in conto gestione**, il soggetto beneficiario dovrà produrre:
 - il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,una relazione conclusiva.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

- **Per il titolo di concessione del servizio**, il soggetto beneficiario dovrà presentare idonea documentazione che comprovi l'importo pecuniario pagato per la concessione del servizio (convenzione, ecc) .

Eventuali richieste di proroga per la presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo per le richieste di finanziamento finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi ed immobiliari e non per le richieste di finanziamento delle spese in conto gestione.

- **La predetta richiesta di proroga** deve essere motivata da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e sarà concessa per un periodo non superiore ai 12 mesi rispetto alla data di conclusione del progetto presentato.
- I soggetti beneficiari di nuova costituzione dovranno allegare copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo anno precedente la rendicontazione.
- **Tutte le modifiche ai programmi presentati**, che non alterino il progetto valutato e approvato dal Comitato tecnico di valutazione, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data di conclusione dei medesimi, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del predetto organismo di valutazione.
- Gli investimenti produttivi dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione.
- I soggetti beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista nel predetto paragrafo 5, (fatta eccezione per le spese in conto gestione di cui le società cooperative possono usufruire una sola volta).

- I soggetti beneficiari possono richiedere una nuova agevolazione di incremento del capitale sociale solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista al precedente paragrafo 4 bis.
In tal caso l'ammontare del capitale sociale del soggetto beneficiario, indicato nella domanda, deve essere uguale all'ammontare del capitale sociale raggiunto con il precedente incentivo e dimostrato nella rendicontazione presentata a Finpiemonte. Qualora fossero intervenute diminuzioni a vario titolo, la richiesta di aumento sarà decurtata delle predette diminuzioni.

Finpiemonte garantisce che le procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari perdano uno o più requisiti di ammissibilità previsti dai precedenti paragrafi 1 e 2 prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati);
- b. alla data di presentazione del rendiconto i soggetti beneficiari non siano attivi e non siano iscritti all'albo regionale di cui al precedente paragrafo 1;
- c. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- d. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- e. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;
- f. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- g. i soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia dell'attestazione di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 8 entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto;
- h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- i. nei 3 anni successivi alla concessione delle agevolazioni gli investimenti produttivi, oggetto di finanziamento, non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario, fatto salvo eventuale subentro previsto al precedente paragrafo 1.
- j. Il soggetto beneficiario non consente i controlli previsti al successivo paragrafo 12.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

Per l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario della domanda previsto dalla lettera b) del precedente paragrafo 3, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale, e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto percepito indebitamente.

11. RESTITUZIONE DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con le banche.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale competente.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

14. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006) e non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis").

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è:

- per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia;
- per Finpiemonte, il Direttore Generale.

Se la Regione Piemonte o Finpiemonte S.p.A. dovessero avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che li gestiranno, quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di valutazione delle domande e di concessione dei finanziamenti agevolati è il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte S.p.A.

Il responsabile del procedimento di controllo e di revoca è il responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte S.p.A.

17. OPERATIVITÀ'

Il presente Programma degli interventi è efficace per le domande di finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e attività connesse al programma.